



Circolare n. 1- 2021

Oggetto: Integrazioni alla Circolare sull'assegnazione e il monitoraggio degli incarichi



**TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Fallimentare**

Il Presidente ed i Giudici Delegati

vista la circolare sezionale del 2 dicembre 2016 sull'assegnazione e il monitoraggio degli incarichi, costituente riproposizione, con modifiche, di quella già varata dall'Ufficio il 18 settembre 2015;

vista la circolare sezionale del 19 giugno 2018, contenente indicazioni operative e chiarimenti a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 5, recante <<Disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali, in attuazione dell'art. 33, commi 2 e 3, della legge 17 ottobre 2017, n. 161>>;

vista la circolare sezionale del 14 febbraio 2019 sull'assegnazione di incarichi a legali delle procedure fallimentari;

ritenuto, a seguito di apposita riunione sezionale e di interlocuzioni col Presidente del Tribunale che ha offerto in proposito spunti di riflessione e approfondimento, che l'evoluzione della sensibilità degli operatori del settore – colta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione da ultimo con la sentenza del 12 marzo 2021, n. 7030 – induce a ritenere maturi i tempi per un ulteriore intervento sul nevralgico tema delle incompatibilità e dei conflitti di interesse, costituente fondamentale presidio dei canoni di imparzialità e trasparenza ai quali è improntato l'Ufficio,

ritenuto, invero, che – come è a tutti noto – l'art. 28, comma 3, della Legge Fallimentare stabilisce che <<non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa, nonché chiunque si trovi **in conflitto di interessi** con il fallimento>>;

ritenuto che autorevole dottrina ha da tempo segnalato come tale conflitto possa essere **anche potenziale**;

considerato che la Corte di Cassazione nella sua massima espressione, con la recente sentenza n. 7030, del 12 marzo 2021, nel respingere l'interpretazione restrittiva secondo cui la nozione di "conflitto di interessi", ai sensi dell'art. 24 del vigente codice deontologico forense (già art



37 del codice deontologico forense approvato dal CNF il 17 aprile 1996), si riferirebbe alla sola ipotesi in cui l'Avvocato si ponga in contrapposizione processuale con il suo assistito in assenza di un consenso da parte di quest'ultimo, ha convalidato l'interpretazione estensiva, ripetutamente offerta dal Consiglio Nazionale Forense, attribuendo rilevanza anche ai conflitti solo potenziali e alle condotte realizzate attraverso l'esercizio del patrocinio da parte di un collega di studio;

ritenuto, in particolare, che il CNF:

- con sentenza del 23.9.2020, n. 170, ha affermato che l'art. 24 CDF è teso a garantire la terzietà dell'avvocato in modo che non possano esservi situazioni o atteggiamenti tali da far intendere diversamente, tutelando la condizione astratta di imparzialità e indipendenza, e dunque anche il solo **conflitto apparente o potenziale** per il significato che trasmette alla collettività (v. anche sentenze 16.7.2019, n. 60; 29.11.2018, n. 164; 24.4.2018, n. 38; cui *adde*, ancor più recentemente, 3.5.2021, n. 95);
- con sentenza dell'11.6.2015, n. 80, ha affermato che l'avvocato ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto di interessi confliggenti con la controparte che sappia assistita da avvocato che eserciti la professione nei suoi stessi locali. E' infatti deontologicamente rilevante la condotta dell'avvocato che ponga in essere una situazione di conflitto anche potenziale nei confronti della parte da lui assistita o che comunque possa ingenerare nei terzi il semplice sospetto di un comportamento non improntato ai canoni di una assoluta correttezza;
- con sentenza del 30.9.2013, n. 165, ha affermato che l'art. 37 del codice deontologico risponde all'esigenza di conferire protezione e garanzia non solo al bene giuridico dell'indipendenza effettiva e dell'autonomia dell'avvocato, ma altresì alla loro apparenza; e ciò in quanto l'apparire indipendenti è tanto importante quanto esserlo effettivamente giustificandosi la presunzione assoluta di conflitto di interessi allorché il collegamento tra due avvocati, patrocinanti due parti aventi interessi confliggenti, sia riconducibile a un rapporto associativo e anche solo all'utilizzo dei medesimi locali. Si tratta – ha aggiunto il CNF – di un valore indisponibile: neanche l'eventuale autorizzazione della parte assistita, pur resa edotta e, quindi, scientemente consapevole della condizione di conflitto di interessi, può valere ad assolvere il professionista dall'obbligo di astenersi dal prestare la propria attività;

ritenuto che le suesposte indicazioni interpretative hanno una indubbia rilevanza anche ai fini della ricostruzione del significato della nozione di "conflitto di interessi" contenuta nel citato art. 28 L.F., tenuto conto della omogeneità di *ratio*, risultando perciò senz'altro opportuna l'adozione di misure atte a consentire all'Ufficio di avere conoscenza delle situazioni astrattamente sussumibili nello schema del conflitto di interessi anche potenziale, e di adottare ogni iniziativa idonea a tutelare l'immagine complessiva dell'Amministrazione Giudiziaria (essendo quella della categoria forense già tutelata dal vigente art. 24 cdf):

dispongono

- 1) Tutti i curatori fallimentari, i commissari giudiziali, i pre-commissari, i liquidatori, e comunque tutti i professionisti nominati dal Tribunale fallimentare, sono invitati a depositare – entro il termine di 30 giorni dal deposito della presente circolare – in cancelleria, a disposizione dell'Ufficio, una dichiarazione analiticamente illustrativa delle situazioni di associazione o di condivisione dello studio con avvocati, dottori commercialisti o altri professionisti;
- 2) la dichiarazione andrà aggiornata – sia mediante inserimento nell'apposita cartella riepilogativa custodita in cancelleria, sia mediante deposito nel fascicolo telematico di ciascun fallimento al fine di notiziarne immediatamente il giudice delegato – in occasione di ogni variazione della cennata compagine associativa o di modifica della condizione di condivisione dello studio professionale;
- 3) al momento dell'accettazione dell'incarico il curatore (o altro professionista nominato dal Tribunale) dovrà depositare – oltre a quelle già ritualizzate e sintetizzate nei modelli unitari a disposizione degli interessati, e reperibili in cancelleria o nel sito internet del Tribunale di Palermo, a far data dall'emanazione della circolare sezionale del 19 giugno 2018 – la dichiarazione di cui al punto 1);
- 4) ogniqualvolta il curatore o altro professionista abbiano notizia di fatti o circostanze che possano ingenerare nei terzi il mero sospetto di un conflitto effettivo o potenziale a termini di quanto illustrato nella presente circolare, dovrà informarne il giudice delegato o, ove tanto dovesse emergere nel corso di attività già autorizzate o in corso (esemplificativamente, assistenza ad inventari, sopralluoghi, audizioni, operazioni di vendita), sospendere immediatamente le operazioni fino a specifica autorizzazione del giudice delegato;
- 5) ove la situazione di conflitto sopravvenuto, effettivo o potenziale, non venga prontamente rimossa dall'avvocato del libero Foro pur in presenza della prescrizione di cui all'art. 24 cdf, il giudice delegato, ricevuta l'informazione dal curatore, dovrà riferirne in camera di consiglio per l'adozione delle misure – di volta in volta graduabili (dalla sostituzione per un singolo atto fino alla revoca dall'incarico) in relazione alla rilevanza dell'attività in rilievo – idonee a salvaguardare la condizione di imparzialità e indipendenza, anche apparente, dell'Ufficio fallimentare;
- 6) l'inottemperanza alle suelencate prescrizioni, trascorso il termine di cui al punto 1), costituisce motivo di attivazione della procedura di revoca ex art. 37 L.F.

Mandano alla Cancelleria di comunicare la presente circolare al Presidente del Tribunale e, ottenutane l'approvazione, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, ai


Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo, e a tutti i curatori fallimentari.

Si chiede inoltre, al Presidente del Tribunale, l'autorizzazione alla pubblicazione sul sito internet del Tribunale.

La presente circolare viene sottoscritta dal solo Presidente previa discussione ed approvazione dei Giudici della sezione IV Civile - Fallimentare.

Palermo, 31 ottobre 2021

Il Presidente



Voi approvo e si dispone la pubblicazione della circolare

Palermo il 2/11/2021

Il Presidente del Tribunale
Antonio Balsano

